



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: NTC2008

aaaa: 2012

nnnnn: 37

TITOLO: Verifiche sismiche su immobili adibiti a Centri Commerciali - Risposta del 30 Ottobre 2012

Quesito:

La questione è legata ai seguenti testi normativi vigenti nella Regione Lombardia, con specifico riferimenti agli adempimenti in scadenza il 31/12/12 relativi all'obbligo di verifiche sismiche da parte dei proprietari di edifici che possono assumere importanza rilevante in caso di sisma, quali i Centri Commerciali:

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", successivamente modificata e integrata con l'Ordinanza del P.C.M. n. 3316 del 2.10.2003, prevede la verifica sismica di edifici strategici e rilevanti secondo criteri di priorità da stabilirsi a cura dello Stato (Dipartimento della Protezione Civile) e delle Regioni. Le verifiche sismiche, secondo quanto previsto dall'Ordinanza sono obbligatorie per gli edifici di interesse strategico e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. (tra cui i Centri Commerciali).

Il D.P.C.M. n. 3685 del 21 ottobre 2003 individua le categorie di competenza statale, mentre l'elenco di opere strategiche e rilevanti per quanto di competenza regionale è allegato al D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.

La "Circolare sullo stato delle verifiche sismiche previste dall'Ordinanza PCM n. 3274/2003 e programmi futuri", pubblicata dal Dipartimento della Protezione Civile nel giugno 2010, ricorda che le schede sintetiche di livello "0" sono considerate come un primo passo all'obbligo di verifica e riguardano tutte le opere (edifici e opere infrastrutturali) strategiche e rilevanti, sia pubbliche che private (quali ad es. cinema, sale da ballo, strutture sportive, ecc.), progettate secondo normative sismiche antecedenti a quelle previste dall'OPCM 3274/2003 e alla relativa classificazione sismica.

La verifica andava condotta entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza; tale scadenza è stata di volta in volta posticipata con le finanziarie. Attualmente il termine ultimo pare essere il 31/12/2012 (sempre che non vi siano ulteriori proroghe dell'ultimo minuto, quanto meno per edifici ricadenti in zone 3 e 4, ma nessuno della Protezione Civile al momento è in grado di confermarlo ufficialmente).

Chiedo, pertanto, un Vostro parere sull'applicabilità dei citati testi normativi, sempre che non siano intervenute leggi o altri disposti che abrogano quelli citati (es NTC 2008).

Risposta quesito:

Risposta del 30 Ottobre 2012

I testi che Lei cita sono ancora in vigore (le continue proroghe sono sempre state inserite nelle milleproroghe e credo che ci sarà anche quest'anno perché molte regioni sono indietro) ma le NTC non intervengono nel merito.

Lei non dice in che Zona sismica Amministrativa ricade la sua struttura (Centro Commerciale).

Comunque:

In via prioritaria le verifiche dovevano essere fatte per le strutture in zona 1 e 2. (comma 3 dell'art.2 della 3274)

La Regione Lombardia ha fatto anche un censimento completo delle strutture in Zona 3 vedi DGR del 2011 che allego (vedi pag 18 e seguenti).

Non mi risulta, ma le mie informazioni magari sono incomplete, che si siano attivati anche per le Zone 4.

Proverò ad informarmi in merito.

Allego anche il DGR 19904 per completezza.

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.

Documenti allegati:

[Verifiche sismiche Centri Commerciali](#)

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.